



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n.4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 28-04-2014

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
GOBBATO DIEGO	P	DE MARCHI AMEDEO	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	GUIZZO PAOLO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	MARTIMBIANCO EDDY	P
BETTIOL SALVATORE	A	GIOTTO LUIGI	P
VOLPATO GIORGIO	P	SARTOR LAURA	P
MODINI LUCIO	P		

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

MODINI LUCIO

SARTOR LAURA

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n. 214

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno 05-05-2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato
F.to MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

Lì, 05-05-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14.04.2014 "REGOLE IN MATERIA DI FEDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI VOLTAPAGO DEL MONTELO";

CONSIDERATO, che soprattutto in materia di garanzie fornite in campo di edilizio e/o urbanistica, si sono riscontrati sempre più spesso casi di soggetti debitori che hanno presentato polizze fideiussorie procurate, oltre che da banche e società assicurative, anche da *intermediari finanziari*;

ATTESO necessario che il Comune di Voltapago formalizzi attraverso un regolamento comunale le modalità di fornitura di garanzie di obbligazioni nei confronti dell'Ente pubblico nel caso di rateizzazioni del contributo di costruzione e/o monetizzazione degli standard;

RITENUTO di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO inoltre di stabilire un importo minimo pari a € 5000,00 (cinquemila) del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione), che potrà essere rateizzato secondo i criteri della deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2009 richiamata sopra;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Area Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario tributi in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO della dichiarazione della cons. Calcagnotto, la quale manifesta perplessità sull'applicazione dell'art. 1545 del codice civile, in materia di eccezioni che il fideiussore potrebbe opporre. Ritiene che con questa deroga solo gli istituti di credito potranno proporre contratti di fideiussione, e comunque con costi molto più elevati degli attuali, penalizzando così le compagnie di assicurazione.

Il Sindaco ricorda che queste norme sono poste a garanzie del Comune, in modo che sia più semplificato il ricorso alla escussione della polizza nel caso di inadempienza del debitore principale, senza lunghi contenziosi anche per somme modeste;

CON voti favorevoli 7 ed astenuti 5 (Calcagnotto, Guizzo, Martinbianco, Giotto, Sartor);

DELIBERA

- 1) di approvare il **regolamento in materia di fideiussioni** a garanzia di obbligazioni nei confronti dell'Ente pubblico contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;
- 2) di stabilire che l'importo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) che potrà essere rateizzato non può essere inferiore a **€ 5.000,00** (cinquemila).

AMurb

ALLEGATO A – REGOLAMENTO IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI

PREMESSA

Le presenti Regole contengono i principali aspetti che è necessario tener conto in materia di fideiussioni a garanzia di obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.), senza pertanto la pretesa di affrontare in maniera completa ed esaustiva tutta la complessa tematica civilistica, contrattuale, normativa, ecc. riguardanti tale argomento.

ASPETTI GENERALI

Il contratto di fidejussione è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.

I soggetti coinvolti sono pertanto:

- **debitore principale**: soggetto che è tenuto ad eseguire l'obbligazione;
- **beneficiario** (o creditore - **Comune di Volpago del Montello**): soggetto a favore del quale l'obbligazione deve essere eseguita;
- **fideiussore**: soggetto che si fa garante nei confronti del beneficiario dell'adempimento del debitore.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel premettere che il contratto di fideiussione è disciplinato dagli art. 1936 e seguenti del codice civile, in tale paragrafo si richiamano alcune norme disciplinate le fideiussioni qualora beneficiario della garanzia sia una pubblica amministrazione.

In materia di fidejussioni e di garanzie si deve infatti distinguere tra i soggetti che possono rilasciare garanzie ed i soggetti che possono essere accettati dalla pubblica amministrazione come garanti. Come di seguito riportato, infatti, le due figure non sempre coincidono esistendo soggetti che per legge possono prestare garanzie ma che non possono essere accettati dalla pubblica amministrazione come garanti di obbligazioni a favore della P.A.

Soggetti che possono prestare garanzie

Tra gli altri, possono prestare garanzie qualora appositamente autorizzati ed iscritti in appositi elenchi:

- Aziende di Credito;
- Imprese di assicurazione;
- *Intermediari finanziari*.

Soggetti che possono essere accettati come fideiussori

Come detto sopra, non tutti i soggetti che possono rilasciare garanzie possono essere accettati dalla pubblica amministrazione come garanti delle obbligazioni a favore della P.A.

La normativa ancora in vigore prevede infatti all'art. 1, della legge 348/1982, che *"In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:*

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;*
- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;*
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi."*

Pertanto, ai sensi della normativa citata, la garanzia può essere costituita con:

- a) contanti;

- b) fidejussione bancaria;
- c) fidejussione (polizza) assicurativa.

Per quanto concerne l'ambito dei contratti di appalto pubblici, l'art. 75 prevede quali soggetti che possono rilasciare garanzie in tale ambito gli **intermediari** iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale comma, di recente modifica, ha preso atto della riforma avvenuta nel campo degli **intermediari finanziari** di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993).

Pertanto, ad oggi, gli **intermediari finanziari possono essere accettati** come prestatori di garanzie solo nell'ambito dei **contratti di appalto di cui al d.lgs. 163/2006**.

Il Comune di Volpago del Montello **non accetta** la prestazione di garanzie da parte di **intermediari finanziari** per altre fattispecie, in particolare per obbligazioni inerenti la materia edilizia-urbanistica (per contributo di costruzione e/o monetizzazione degli standard).

IL CONTENUTO DELLA FIDEIUSSIONE

Per quanto concerne il contenuto della fideiussione, si deve aver riguardo ai seguenti aspetti:

a) deve essere prevista l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il 2° comma dell'art. 1944 del codice civile prevede che:

“Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione”.

Essendo interesse dell'Amministrazione poter incassare la garanzia senza dover prima procedere nei confronti del debitore principale, la polizza dovrà contenere una dicitura del tipo:

“Ai sensi dell'art. 1944 del c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore”.

b) deroga all'art. 1945 del codice civile

L'articolo 1945 del c.c. prevede che “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale”.

Nella polizza dovrà essere inserito un articolo che prevede espressamente che il fideiussore non si avvalga della norma dell'art. 1945 del c.c., non opponendosi contro il Creditore (comune di Volpago del Montello).

c) termini di pagamento

La società, in qualità di fideiussore, si impegna a pagare a semplice richiesta dell'ente garantito ed entro 15 giorni.

d) deve essere prevista la deroga all'art. 1957 del codice civile in materia di termine entro cui far valere le proprie istanze nei confronti del debitore.

L'art. 1957 del codice civile dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”

Come si vede, l'articolo 1957 impone al creditore (nel nostro caso il Comune) di proporre le sue istanze nei confronti del debitore entro 2 o 6 mesi a seconda delle fattispecie. Il mancato rispetto di questi tempi comporta la liberazione del fideiussore.

Pertanto non è sufficiente che il creditore persegua il debitore principale entro i normali termini di prescrizione affinché rimanga valida anche la garanzia, ma deve agire nei tempi molto più ristretti previsti dall'articolo 1957 del c.c.

E' di fondamentale importanza che tali termini siano espressamente derogati nel testo della polizza, al fine di non pregiudicare la garanzia.

Pertanto le polizze devono avere una dicitura del tipo:

“La società rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 del c.c.”

e) Deve essere previsto che il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al beneficiario.

A fronte del rilascio della garanzia, il contraente (debitore principale) paga al fideiussore un premio che normalmente viene versato di anno in anno.

Nella polizza deve essere previsto che il mancato pagamento dei supplementi di premio non possa essere opposto in nessun caso all'ente garantito.

Tale fatto, unitamente a quanto previsto al punto successivo, garantisce l'ente da eventuali insolvenze del contraente nei confronti del fideiussore.

f) durata ed efficacia della garanzia.

Deve essere previsto che la garanzia abbia durata sino a liberazione da parte dell'Ente Garantito (Comune) che potrà avvenire o con la riconsegna dell'originale di polizza, o con apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente stesso.

g) foro competente

Deve essere previsto come foro competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito, e quindi **Treviso**.

h) evitare clausole particolari

Molto spesso all'interno delle polizze si nascondono clausole particolari che tendono da un lato ad imporre obblighi comportamentali all'ente garantito, dall'altro a ridurre la responsabilità del fideiussore nel caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Si fa in particolare riferimento, ad esempio, a clausole che prevedono l'obbligo per l'ente garantito di segnalare al fideiussore ogni inadempienza del debitore entro x giorni, o altre similari.

Non possono essere in alcun modo accettate polizze che impongano obblighi particolari al beneficiario.

LA VERIFICA DELLE QUALITA' SOGGETTIVE

Si è detto sopra che la Pubblica Amministrazione, in assenza di ulteriori atti specifici, in ambiti diversi rispetto a quelli di cui al d.lgs. 163/2006, può accettare garanzie fideiussorie solo qualora rilasciate o da Aziende di Credito, o da Istituti di Assicurazione.

Al fine di verificare se il soggetto fideiubente rientra tra quelli che previsti dall'art. 1 della L. 348/1982, si devono effettuare le seguenti verifiche.

A) Garanzia rilasciata da impresa di assicurazione

Ci si deve collegare al sito dell'IVASS (che dal 2013 ha sostituito l'Isvap), all'indirizzo www.ivass.it cliccare sull'opzione “imprese e intermediari”.

B) Garanzia rilasciata da Aziende di credito

Sul punto, posto che le garanzie di questo tipo non sono comuni per l'eccessiva onerosità, si ritiene che ci si possa limitare alla verifica che l'Istituto in questione non rientri tra quelli in situazione di crisi.

Al proposito si deve entrare nel sito di Banca d'Italia (url <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/avvisi>) e cliccare alla voce “Elenco degli intermediari in situazione di crisi”.

La suesata deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZERO ALESSANDRO

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to MARTIN LEVIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 05-05-2014

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI